I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

dell'8 luglio 1991

relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche

(91/C 198/01)

IL CONSIGLIO ED I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Ricordando le risoluzioni del 25 giugno 1987 ([1]) relative all'instaurazione di una cooperazione comunitaria in materia di protezione civile, del 13 febbraio 1989 ([2]) relativa ai nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile e del 23 novembre 1990 relativa alla cooperazione comunitaria in materia di protezione civile ([3]);

Ricordando la risoluzione del 23 novembre 1990 relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo ([4]);

Ricordando che, conformemente al punto 2 della risoluzione del 25 giugno 1987, è stata istituita una rete di corrispondenti degli Stati membri e della Commissione per migliorare, mediante le informazioni reperite, la conoscenza del potenziale dei soccorsi disponibili in ciascuno Stato membro in caso di catastrofe e consentirne in tal modo una migliore e più rapida utilizzazione;

Considerando che la Commissione ha elaborato un vademecum della protezione civile che contiene tra l'altro un inventario dei mezzi di intervento disponibili negli Stati membri in caso d'urgenza;

Consapevoli dei rischi di catastrofi naturali o tecnologiche incombenti sugli Stati membri e della necessità di migliorare l'assistenza reciproca al verificarsi di detti rischi;

Desiderosi di rafforzare la cooperazione comunitaria in materia di protezione civile mediante una maggiore assistenza reciproca tra gli Stati membri;

Considerando l'utilità degli accordi bilaterali e multilaterali sulla cooperazione nel settore della protezione civile e, specificamente, sulla cooperazione per il miglioramento dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche;

Considerando che la presente risoluzione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati membri firmatari di accordi bilaterali, multilaterali o internazionali, relativi ai problemi oggetto della presente risoluzione, e la legislazione comunitaria pertinente; che essa lascia inoltre impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di indennizzo dei danni,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Gli Stati membri prestano, su richiesta di un altro Stato membro, tutta l'assistenza che ritengono di poter mettere a sua disposizione nel caso in cui si verifichi sul suo territorio una catastrofe che provochi un danno o costituisca un grave pericolo per l'integrità fisica delle persone, per i beni e per l'ambiente e che chiaramente superi le possibilità di assistenza di cui detto Stato membro dispone.

2. In caso di catastrofe, l'aiuto viene fornito con il tempestivo invio, sui luoghi ove si è verificato l'evento, di squadre di soccorso per la salvezza e la tutela delle persone, dei beni e dell'ambiente, dotate di equipaggiamento e di materiale di assistenza.

   Le squadre di soccorso dovranno avere autonomia logistica ed autosufficienza sul posto per almeno 48 ore. Per il periodo successivo, dall'esaurimento delle

([1]) GU n. C 176 del 4. 7. 1987, pag. 1.
([2]) GU n. C 44 del 23. 2. 1989, pag. 3.
([3]) GU n. C 315 del 14. 12. 1990, pag. 1.
([4]) GU n. C 315 del 14. 12. 1990, pag. 3.

scorte, il completo approvvigionamento per il sostentamento delle squadre di soccorso, nonché il riapprovvigionamento in equipaggiamento, saranno assicurati dallo Stato membro richiedente.

3. La direzione delle operazioni di intervento è di competenza dello Stato membro che richiede l'assistenza (in appresso denominato «Stato membro richiedente»). Le autorità dello Stato membro richiedente indicano direttive e limiti eventuali dei compiti affidati alle squadre di soccorso, senza entrare nei dettagli della loro esecuzione, assicurata dal responsabile designato dallo Stato membro che offre l'assistenza (in appresso denominato «Stato membro offerente»).

4. Lo Stato membro richiedente adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale della squadra di soccorso dello Stato membro offerente.

5. Per attuare l'assistenza, le squadre di soccorso possono accedere a qualsiasi luogo in cui la loro assistenza sia necessaria, conformemente alle indicazioni delle autorità incaricate delle operazioni. Lo Stato membro richiedente deve creare condizioni che consentano la messa in opera dei mezzi necessari all'assistenza e garantiscano le comunicazioni.

   Lo Stato membro richiedente esamina le procedure che consentono il rapido conseguimento delle autorizzazioni necessarie, segnatamente per i trasporti eccezionali, nonché le modalità di utilizzazione gratuita delle infrastrutture sottoposte al pagamento di diritti di transito o di pedaggio, oppure ai diritti di accesso ai porti e aeroporti.

6. Al fine di assicurare l'efficienza e la rapidità dell'assistenza, gli Stati membri richiedenti e, se del caso, gli Stati membri di transito si impegnano a ridurre al minimo le modalità e le procedure di controllo, nonché le formalità d'ingresso nel loro territorio delle squadre di soccorso, dei loro equipaggiamenti e del materiale di assistenza, compresi il materiale medico e i medicinali destinati all'assolvimento della missione.

   A tale scopo verranno presentati, ove possibile all'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato o al più tardi un mese dopo la data di ingresso, un certificato collettivo attestante la missione e la composizione della squadra di soccorso, rilasciato dall'autorità dello Stato membro offerente, nonché una lista completa degli equipaggiamenti e del materiale di assistenza.

7. Ogni Stato membro autorizza gli aeromobili degli altri Stati membri, che partecipano direttamente alle operazioni di soccorso o che trasportano il materiale, a sorvolare il proprio territorio, nonché ad atterrare e a decollare in siti predeterminati. L'organizzazione dei voli e i voli dovranno essere effettuati secondo le normative di navigazione e di utilizzazione dello spazio aereo in vigore nello Stato membro interessato.

8. Tranne in caso di accordo contrario tra gli Stati membri interessati, i costi dell'assistenza fornita dallo Stato membro offerente sono a carico dello Stato membro richiedente.

   Lo Stato membro offerente può, tenuto conto della natura della catastrofe e della gravità del danno subiti dallo Stato membro richiedente, offrire un'assistenza totalmente o parzialmente gratuita.

   Lo Stato membro offerente può inoltre rinunciare in qualsiasi momento totalmente o parzialmente al rimborso dei costi.

   Per tutta la durata dell'operazione nello Stato membro richiedente, le squadre di assistenza dello Stato membro offerente saranno alloggiate, mantenute e, a esaurimento delle scorte, rifornite a spese dello Stato membro richiedente.

9. Ogni Stato membro rinuncia a qualsiasi domanda di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per danni arrecati ai propri beni o al proprio personale in servizio, a condizione che i danni di cui trattasi siano conseguenza delle operazioni di assistenza previste dalla presente risoluzione e tranne caso di dolo o colpa grave debitamente provato.

   In caso di danni subiti da terzi quali conseguenza delle operazioni di assistenza, lo Stato membro richiedente e lo Stato membro offerente cooperano per agevolare l'indennizzo dei suddetti danni.

10. Al termine delle operazioni di soccorso lo Stato membro offerente e lo Stato membro richiedente trasmettono alla Commissione un rapporto sull'evento verificatosi e sulle misure adottate e la Commissione ne informa gli altri Stati membri.

11. La Commissione convoca periodicamente, oppure a richiesta di uno degli Stati membri, la rete dei corrispondenti nazionali onde esaminare gli aspetti tecnici e operativi relativi all'organizzazione della cooperazione prevista dalla presente risoluzione. Qualora necessario, i corrispondenti nazionali possono farsi assistere da esperti.

La Commissione convoca inoltre una riunione dei corrispondenti nazionali dopo ciascun intervento previsto dalla presente risoluzione allo scopo di trarre profitto dagli insegnamenti ricavati da detto intervento.

La Commissione esamina inoltre con i corrispondenti nazionali la possibilità di attuare un programma di formazione dei responsabili delle operazioni di intervento per migliorare l'assistenza reciproca in caso di catastrofi.

12. Per l'applicazione della presente risoluzione gli Stati membri designano le autorità competenti e ne informano la Commissione.